

ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI
REGOLAMENTO PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

ARTICOLO 1

Il pagamento della quota associativa annuale, di seguito indicata con il termine "quota", nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo dell'Ordine con apposita delibera, costituisce obbligo per l'iscritto all'Albo, ai sensi del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537.

ARTICOLO 2

La quota che non è assolutamente frazionabile, decorre dal 01 gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3

Il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati, non costituisce tacita richiesta di cancellazione dall'Ordine; lo stesso, al contrario, da luogo a giudizio disciplinare, a norma dell'art. 50 del R.D. 2537/1925 .

Qualora venga meno l'interesse a mantenere l'iscrizione all'Ordine, l'iscritto dovrà presentare apposita domanda di cancellazione, in bollo vigente, indirizzata all'Ordine medesimo, cui dovrà essere allegata prova della regolarità dello stato dei pagamenti.

La cancellazione decorrerà dalla delibera del Consiglio, fermo restando l'obbligo per l'iscritto di versare la quota, riferita all'anno in corso alla richiesta di cancellazione.

In caso di trasferimento ad altro Ordine, il Nulla osta verrà rilasciato solo dopo aver verificato la regolarità dello stato dei pagamenti; qualora dovessero risultare delle irregolarità, il Nulla osta, verrà rilasciato dopo aver provveduto alla regolarizzazione della propria posizione debitoria.

ARTICOLO 4

Il pagamento della quota avverrà mediante **pagoPA** emesso dall'istituto di Credito convenzionato con l'Ordine, che sarà spedito con P.E.C. o e-mail prima della scadenza, a ciascun iscritto presso gli indirizzi risultanti all'albo dell'Ordine.

ARTICOLO 5

L'Ordine non è responsabile della mancata comunicazione, indipendentemente dalla causa, dell'avviso di pagamento della quota annuale. Pertanto la mancata comunicazione non può costituire per l'iscritto motivo di mancato o ritardato pagamento, che dovrà essere corrisposto nei termini stabiliti e nelle modalità previste.

Il pagoPA potrà essere pagato presso:

- 1 qualsiasi sportello bancario, inclusi i canali home banking;
- 2 gli sportelli Sisal e Lottomatica;

I costi per l'invio di eventuali solleciti in caso di ritardato pagamento saranno addebitati all'iscritto inadempiente, così come i maggiori costi sostenuti per recapitare l'avviso all'iscritto che non abbia indicato sull'albo indirizzi validi e aggiornati.

In caso di mancata ricezione è obbligo dell'iscritto fare richiesta di copia del pagoPA alla segreteria tramite posta certificata a: **tesoreria.cagliari@ingpec.eu**

ARTICOLO 6

La quota annuale dovrà essere versata entro il 31 gennaio di ciascun anno.

ARTICOLO 7

Il pagamento della quota effettuato dopo la data fissata ai sensi dell'art. 6, ed entro i 30 giorni successivi, comporterà la maggiorazione del 10% della quota d'iscrizione, per spese di segreteria.

ARTICOLO 8

Il pagamento della quota effettuato dopo la data fissata ai sensi dell'art. 6, oltre i 30 giorni dal termine di cui all'art. 6, comporterà la maggiorazione del 25% della quota d'iscrizione, per spese di segreteria.

ARTICOLO 9

La segreteria, dopo aver verificato entro il 30 marzo lo stato dei pagamenti delle quote, anche pregresse all'adozione del presente regolamento, invierà immediatamente agli inadempienti, a mezzo P.E.C. *(ai sensi del Decreto Legge n.185 del 29.11.2008, successivamente convertito nella legge n.2 del 28 gennaio 2009, è previsto che i liberi professionisti debbano dotarsi di una casella di posta elettronica certificata entro tre anni)* un sollecito di pagamento, col quale notificherà ogni conseguenza cui l'iscritto sarà soggetto, nel rispetto del presente regolamento.

ARTICOLO 10

La nota di sollecito, espressamente prevista dall'articolo 9, costituisce a tutti gli effetti messa in mora ed avviso prodromico al provvedimento disciplinare, prescritto dall'art. 11, con spese e costi a carico dell'iscritto.

ARTICOLO 11

- 1 Il mancato pagamento della quota associativa entro il primo giorno del mese di maggio dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 50 del R.D: 2537/1925, comporterà l'avvio automatico del procedimento disciplinare con conseguente trasmissione degli atti al Consiglio Territoriale di Disciplina.
- 2 Entro la data di cui al comma 1 del presente articolo, la segreteria dovrà redigere l'elenco completo degli iscritti morosi, che renderà disponibile al Consiglio Direttivo e contestualmente si procede con affidamento della riscossione a Agenzia Entrate Riscossione.
- 3 Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta utile, dovrà deliberare l'avvio del procedimento disciplinare e successivamente trasmetterà gli atti al Consiglio di Disciplina Territoriale.
- 4 Il Consiglio Direttivo non potrà addurre motivazioni per ritardare la delibera dell'avvio del procedimento disciplinare, fatta eccezione per importanti ragioni eccezionali ed inderogabili, che dovranno essere espressamente indicate nel verbale.
- 5 Il Consiglio Territoriale di Disciplina non potrà addurre motivazioni per ritardare il provvedimento disciplinare, fatta eccezione per importanti ragioni eccezionali ed inderogabili, che dovranno essere espressamente indicate nel verbale.
- 6 Il procedimento disciplinare dovrà concludersi entro tre mesi dalla trasmissione degli atti al Consiglio Territoriale di Disciplina.

ARTICOLO 12

L'Iscritto che provvede al pagamento della quota entro il termine di cui all'art. 11, onde evitare l'avvio del procedimento disciplinare, dovrà trasmettere alla Segreteria dell'Ordine la prova dell'avvenuto versamento della quota annuale tramite posta certificata a : **tesoreria.cagliari@ingpec.eu**

ARTICOLO 13

Agli iscritti che non sono in regola con il pagamento della quota dal giorno 1 febbraio dell'anno corrente e fino al saldo della stessa verranno sospesi tutti i servizi dell'Ordine. (vidimazione parcelle, inserimento nelle terne di competenza dell'Ordine, validazione dei crediti formativi, ecc.)

ARTICOLO 14

Il Consiglio Direttivo a seguito dell'adozione del presente regolamento, avvierà i procedimenti di cui all'artt. 10,11, e 12, nei confronti degli Iscritti attualmente debitori.